



Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma Capitale

Codice fiscale 02910820584 - Partita I.V.A. N. 01133581007

Viale G. Matteotti, 37 00048 - NETTUNO (RM)

www.nettuno.roma.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ' COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE

(approvato con delibera di C.C. n. 47 del 27/06/2017)



Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma Capitale

Codice fiscale 02910820584 - Partita I.V.A. N. 01133581007

Viale G. Matteotti, 37 00048 - NETTUNO (RM)

www.nettuno.roma.it

CAPO I

NORME GENERALI

Articolo 1

Oggetto e Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato in conformità agli indirizzi impartiti dalla Regione con L.R. 18 Novembre 1999 n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, ha per oggetto l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche comunali, delle quali il Comune ne abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte, escluse le attività esercitate in sede fissa.
2. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal presente Regolamento.
3. La disciplina delle attività di cui al presente Regolamento si fonda sui seguenti principi generali:
 - a) libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione Italiana
 - b) libertà di stabilimento e libertà di prestazione di servizi nell'Unione Europea, in ottemperanza al D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59, che attua la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (Direttiva Servizi];
 - c) principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa secondo le modalità previste dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
 - d) semplificazione documentale e amministrativa di cui alla Legge n. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni e al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni;
 - e) svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.57 e successive modifiche e integrazioni
 - f) intesa, in sede di Conferenza unificata Stato e Regioni, n. 83 del 05 luglio 2012, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica, in attuazione dell'art. 70 del suindicato D.Lgs. n. 59/2010,
4. Il presente Regolamento persegue:
 - a) la qualificazione dei mercati, al fine di favorire la realizzazione di una equilibrata rete distributiva, da realizzarsi anche attraverso la sperimentazione di nuovi mercati;
 - b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione ed alla sicurezza dei prodotti;
 - c) la riqualificazione urbana e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche in relazione alle infrastrutture ed alle esigenze igienico-sanitarie.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche si applica, in quanto compatibile, il vigente "Regolamento COSAP".
6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella L.R. 18 Novembre 1999 n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili con il sopravvenuto D.to L.vo. 26 marzo 2010, n. 59.
7. Alcune disposizioni contenute nel presente Regolamento sono mere ripetizioni delle previsioni di legge, ma vengono comunque riportate per completezza degli argomenti,



Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma Capitale

Codice fiscale 02910820584 - Partita I.V.A. N. 01133581007

Viale G. Matteotti, 37 00048 - NETTUNO (RM)

www.nettuno.roma.it

Articolo 2

Definizioni (art.27 D Lgs. N. 114/98 - art. 36 L,R 33/99)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **per commercio sulle aree pubbliche**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) **per aree pubbliche**, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c) **per posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) **per mercato**, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- e) **per fiera**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- f) **per presenze in un mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- g) **per presenze effettive in una fiera**, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;
- h) **vendita di generi alimentari**, la vendita di prodotti destinati alla nutrizione- (c.d. settore alimentare].
- i) **vendita di generi non alimentari**, la vendita di ogni altro prodotto diverso da quelli destinati alla nutrizione c.d. settore non alimentare]
- j) **somministrazione di alimenti e bevande**, la vendita per il consumo sul posto di tali prodotti utilizzando tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo sul posto di alimenti e bevande.
- k) **operatore del settore alimentare** la persona fisica o giuridica responsabile dell'impresa alimentare, rappresentata dal Titolare, dal Legale rappresentante o da un Delegato competente, formalmente delegato e con potere di spesa/investimento, intesa come soggetto, pubblico o privato, che intenda svolgere con continuità e in modo organizzato un'attività connessa a qualsiasi fase della produzione, trasformazione e trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita di alimenti (art. 6 del Regolamento CEn. 852/2004).
- l) **preposto**, il sostituto, in via continuativa, del titolare, nella conduzione del attività, purché in possesso dei requisiti di accesso all'attività previsti per il titolare.
- m) **imprenditore agricolo**: colui che esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse, come definito dall'art.2135 del Codice Civile e dalle leggi in materia.
- n) **sostituzione momentanea**, la sostituzione del titolare per un periodo non superiore complessivamente a 40 giorni, anche non consecutivi, in ciascun anno solare, per il quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti professionali prescritti.
- o) **miglioria**: la possibilità, per un operatore già assegnatario di posteggio in un mercato, di scegliere un posteggio non assegnato all'interno dello stesso mercato: le miglorie giornaliere non sono consentite.
- p) **spunta**: operazione con la quale nel mercato, prima dell'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi momentaneamente non occupati dal rispettivo titolare.



Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma Capitale

Codice fiscale 02910820584 - Partita I.V.A. N. 01133581007

Viale G. Matteotti, 37 00048 - NETTUNO (RM)

www.nettuno.roma.it

- q) **spuntista/precario**: operatore in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che aspira ad occupare, occasionalmente, posteggi momentaneamente non occupati dal rispettivo titolare o comunque non ancora assegnati in via definitiva.
- r) **attività stagionale**: l'attività svolta per uno o più periodi, anche frazionati, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni, che può comprendere anche parte dell'anno solare successivo a quello in cui ha inizio; l'attività stagionale è equiparata a tutti gli effetti a quella annuale.
- s) **attività temporanea**: l'attività commerciale di vendita o di somministrazione svolta per un periodo non superiore a 59 giorni nel corso dell'anno solare.
- t) **inquinamento acustico**, l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi (art 2 L. 447/1995);
- u) **manifestazioni FIERISTICA di rilevanza comunale**: le attività commerciali svolte in via ordinaria in regime di diritto privato e in ambito concorrenziale per la presentazione, la promozione o la commercializzazione di beni e servizi in un determinato luogo, per un periodo di tempo limitato, il cui accesso può essere consentito alla generalità del pubblico oppure circoscritto a specifici gruppi o categorie di operatori professionali del settore o dei settori economici interessati. Tali fiere ospitano anche operatori non professionali, c.d. artisti/hobbisti.
- v) **Mercatini Tematici, per il Natale, la Pasqua, dell'usato e dell'antiquariato**: manifestazione fieristica di rilevanza comunale, per quanto descritto nel regolamento Comunale.
- w) **hobbista**: gli operatori privati che pongono in vendita occasionalmente oggetti usati o vecchi o prodotti materiali di propria creazione manuale o intellettuale che partecipano a fiere locali o eventi simili fino a un massimo di dodici volte l'anno.
- x) **codice dei beni culturali e del paesaggio**, il D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni.
- y) **Direttiva Bolkestein**: Digs 26 marzo 2010 n.59 "Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e s.m.i,
- z) **segnalazione certificata di inizio attività - (S.C.I.A.)**: la segnalazione prevista dall'art. 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- aa) **amministrazione comunale (AC)**: il Comune di Nettuno quale ente locale territoriale;
- bb) **autorizzazione**: il provvedimento amministrativo cui è subordinato l'esercizio legittimo dell'attività, ove prescritto e non sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività.
- cc) **avviso pubblico o bando**: atto del Responsabile competente per materia, pubblicizzato nelle forme previste dalla legge, con cui è resa nota la disponibilità di posteggi liberi ed in cui sono esplicitati i termini ed ogni altra modalità da osservare ai fini della presentazione della domanda di assegnazione,
- dd) **sportello unico attività produttive (SUAP)**: modalità telematica per l'avvio dell'attività o per ogni altro adempimento previsto nel ciclo di vita dell'impresa.

Articolo 3

Requisiti di accesso - sostituzione momentanea

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito solo a chi sia in possesso dei requisiti morali e professionali (quest'ultimi richiesti per il solo settore alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande) previsti dalle leggi vigenti e svolga l'attività con dei banchi o mezzi che rispettano i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dal presente Regolamento e dalle leggi vigenti in materia (L.R. 33/1999 s.m.i.).



Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma Capitale

Codice fiscale 02910820584 - Partita I.V.A. N. 01133581007

Viale G. Matteotti, 37 00048 - NETTUNO (RM)

www.nettuno.roma.it

2. I requisiti morali devono essere posseduti:
- dal titolare dell'impresa individuale;
 - da tutti i soci della società in nome collettivo;
 - dai soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
 - da tutti coloro che hanno potere di rappresentanza ed amministrazione nelle società di capitali e nelle società cooperative;
 - dal preposto;
 - dal soggetto che opera in caso di sostituzione del titolare.

Per le società di qualunque tipo i requisiti morali devono essere posseduti anche dai soggetti membri del collegio sindacale nonché dai soggetti che svolgono compiti di vigilanza (D.lgs, 218/2012).

3. I requisiti professionali devono essere posseduti:
- dal titolare dell'impresa individuale, qualora sia anche preposto;
 - dal legale rappresentante dell'impresa societaria, qualora sia anche preposto;
 - dal preposto, in caso di persona diversa dalle figure di cui ai punti a.b e dalle stesse appositamente nominato.
4. Il titolare dell'autorizzazione sulle aree pubbliche può farsi sostituire nell'esercizio dell'attività esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale, salvo il caso di sostituzione momentanea, per il quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti professionali prescritti. Non sono ammesse sostituzioni momentanee in caso di fiere o mercati straordinari o temporanei.
5. La mancata autorizzazione/SCIA comporta l'allontanamento dell'operatore

Articolo 4

Istituzione di nuovi mercati

- L'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati, nonché le modalità del loro funzionamento, sono disciplinati con il presente Regolamento che, in conformità alle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici, stabilisce anche l'ampiezza complessiva delle aree relative ai mercati sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, nonché sulla base del rapporto tra l'evoluzione della domanda potenziale dei consumi della popolazione residente e della clientela turistica di passaggio e l'evoluzione dell'offerta commerciale complessiva, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore e un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso. Il Regolamento stabilisce altresì le modalità di assegnazione dei posteggi e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei prodotti agricoli.
- Le aree relative ai mercati possono consistere in un insieme di posteggi contigui fra loro o in un insieme di posteggi situati in zone diverse del territorio comunale.
- L'istituzione di nuovi mercati è approvata dal Consiglio Comunale che approva anche la planimetria generale del mercato individuando l'area interessata.
- I mercati sperimentali vengono istituiti per massimo due anni con atto della Giunta Comunale.
- L'istituzione a titolo definitivo dei mercati sperimentali avviene con Delibera di Consiglio Comunale. Nei



Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma Capitale

Codice fiscale 02910820584 - Partita I.V.A. N. 01133581007

Viale G. Matteotti, 37 00048 - NETTUNO (RM)

www.nettuno.roma.it

mercati sperimentali la validità della concessione dei posteggi é limitata al periodo in relazione al quale il mercato é istituito,

6. E' di competenza della Giunta Comunale l'approvazione della planimetria dettagliata con l'individuazione dei singoli posteggi, le loro dimensioni e la merceologia dei singoli posteggi.
7. La distribuzione delle tipologie merceologiche dei posteggi è deliberata dalla Giunta Comunale, che può decidere anche secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienicosanitarie prescritte o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi.
8. Le aree pubbliche in cui si svolgono, anche non quotidianamente, i mercati o in cui sono possibili i posteggi per la vendita/somministrazione di prodotti alimentari devono avere i seguenti requisiti:
 - a] essere destinate esclusivamente a tale funzione per tutta la durata del mercato (es, non in aree destinate contemporaneamente a parcheggi];
 - b] disporre di una pavimentazione che consenta un adeguato deflusso delle acque meteoriche e di eventuali sversamenti in apposite caditoie collegate alla fognatura;
 - c] essere dotate di un congruo numero di punti di erogazione di acqua potabile, di energia elettrica a servizio dei banchi di gastronomia, e di contenitori porta rifiuti;
 - d] essere sottoposte, dopo la chiusura del mercato ad una adeguata pulizia, alla rimozione di tutto il materiale di rifiuto, ed alla disinfezione dei servizi igienici se presenti.
9. Le attività di produzione, preparazione di cibi cotti e crudi e somministrazione o vendita di alimenti e bevande non potranno essere ubicate in posteggi non rispondenti alle caratteristiche igienico sanitarie previste dalla normativa di settore.
10. Il Comune è tenuto, per quanto di competenza, ad assicurare la funzionalità degli impianti, degli spazi comuni e dei relativi servizi, nonché la pulizia generale dell'area e la rimozione dei rifiuti. A tal fine assegna i posteggi in base all'esigenza che i banchi di vendita di prodotti alimentari deperibili e sfusi siano il più possibile in zone ombreggiate, vicine ai punti di allaccio, agli impianti elettrici, alla rete idrica e allo scarico in fognatura.

Articolo 5

Regolamentazione e controlli

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri Uffici, assicurando l'espletamento delle attività di programmazione, rilascio atti e vigilanza.

Articolo 6

Esercizio dell'attività

Il commercio sulle aree pubbliche può essere esercitato (art. 37 L.R. 33\99);

1. su posteggi dati in concessione per come sancisce la Conferenza Unificata D. Lgs del 26 Marzo 2010 n. 59, previa autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune, sede di posteggio;
2. su qualsiasi area destinata a sosta per il commercio itinerante purché effettuato con mezzo mobile, senza occupazione di suolo pubblico e nei limiti temporali previsti, previa autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza, secondo le modalità ed i limiti temporali previsti dal regolamento comunale per le attività di commercio in forma itinerante;
3. nell'ambito di fiere.



Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma Capitale

Codice fiscale 02910820584 - Partita I.V.A. N. 01133581007
Viale G. Matteotti, 37 00048 - NETTUNO (RM)
www.nettuno.roma.it

Articolo 7

Normativa igienico-sanitaria (art.28 comma 8 D.Lgs 114\98)

1. I requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche, sono quelli fissati con l'ordinanza del Ministero della Sanità del 2 marzo 2000. L'ordinanza fissa i requisiti igienico- sanitari, e del Regolamento CE 852/04 recepito con Delibera Regione Lazio n° 275 del 16.05.06:
 - a] delle aree pubbliche nelle quali si effettuano i mercati per il commercio dei prodotti alimentari;
 - b] dei posteggi, sia singoli che riuniti in un mercato o presenti nelle fiere;
 - c] delle costruzioni stabili, dei negozi mobili e dei banchi temporanei che insistono sui posteggi di cui alla lettera b.

Articolo 8

Vendita a mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio delle attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, solo ed esclusivamente a condizione che gli stessi siano attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione e dalla richiamata Ord. Ministero Sanità del 02/03/2000 nonché dei Regolamento CE 852/04 recepito con Delibera Regione Lazio n°275 del 16.05.06 ;
2. È consentito il mantenimento nel posteggio dei veicoli non attrezzati, a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati.

Articolo 9

Concessioni temporanee

1. Possono essere rilasciate concessioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche, esclusivamente nei seguenti casi;
 - a) in coincidenza e nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi, comunque, quali riunioni straordinarie di persone, ed in relazione a determinate specializzazioni merceologiche compatibili ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca
 - b) quale momento di promozione di uno specifico segmento merceologico;
 - c) il numero dei posteggi è stabilito in relazione alle esigenze di viabilità e di interesse pubblico.

Articolo 10

Dimensionamento, variazioni e localizzazioni dei posteggi

1. Sono ammesse variazioni temporanee del dimensionamento dei posteggi e della loro localizzazione, purché disposte per motivi di interesse pubblico o per comprovata necessità, con atto formale dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 11

Validità delle presenze

1. Sono confermate le graduatorie esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Ai fini della partecipazione alla spunta, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale o, se trattasi di società, del suo legale rappresentante



Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma Capitale

Codice fiscale 02910820584 - Partita I.V.A. N. 01133581007

Viale G. Matteotti, 37 00048 - NETTUNO (RM)

www.nettuno.roma.it

Articolo 12

Produttori agricoli

1. Si considerano le autorizzazioni di cui alla legge 59\1963 così come modificata ed integrata dal D.L.vo n° 228\01.
2. Produttori Biologici regolamentare spazi e modalità di assegnazione (Albo Regionale Produttori Biologici)

Articolo 13

Attività stagionali

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo non inferiore a giorni 60 e non superiore a giorni 180 per ogni anno solare, anche se frazionato, finalizzate alla commercializzazione di prodotti stagionali o interessanti periodi legati a particolari flussi turistici.
2. la concessione per l'uso dell'area pubblica, è rilasciata, a richiesta degli operatori, per i soli periodi interessati.

Articolo 14

Autorizzazioni e concessioni

1. L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio e la concessione del posteggio stesso di cui all'art. 28 del Dlgs. 114/98 sono rilasciate dal comune ove ha sede il posteggio medesimo. L'autorizzazione abilita anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio regionale, in tutti i casi in cui il posteggio assegnato non venga utilizzato, secondo i limiti e le modalità previste dal regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante. L'autorizzazione abilita inoltre, alla vendita in forma itinerante ed alla partecipazione alle fiere su tutto il territorio nazionale. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio sono contestuali.

CAPO II MERCATI

Articolo 15

Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, affidandone la direzione ad un Responsabile individuato tra i dipendenti del Comune stesso, appartenente al competente ufficio amministrativo;
2. Nel caso in cui il giorno destinato al mercato ricada in giorno festivo, il Sindaco, previa richiesta degli operatori del mercato, può facoltativamente, anticiparne o posticiparne la data di effettuazione;
3. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione;
4. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad un'altezza non inferiore a mi. 2,50 dal piano pedonale;
5. È vietato l'uso di mezzi sonori, fatto salvo l'utilizzo di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, cd e similari, a condizione che il volume sia tale da non arrecare disturbo agli operatori



Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma Capitale

Codice fiscale 02910820584 - Partita I.V.A. N. 01133581007

Viale G. Matteotti, 37 00048 - NETTUNO (RM)

www.nettuno.roma.it

collocati nei posteggi vicini;

6. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato; in caso contrario, salvo i casi di improvviso malessere o peggioramento delle condizioni atmosferiche, sarà considerato assente a tutti gli effetti;
7. È fatto obbligo di tenere esposti i prezzi delle singole merci, in virtù dei disposti di cui al D.L.vo 114\98;
8. È vietata la vendita di armi, esplosivi, preziosi, merci usate e bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176 comma 1 del Regolamento di Esecuzione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n.635\40 e modificato dall'art.7 della L. n. 213\81;
9. È fatto obbligo ai concessionari di posteggio, di tenere sempre pulito lo spazio di vendita, nonché di raccogliere i rifiuti al termine delle operazioni di vendita, in appositi sacelli;
10. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per la giornata, dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.

Articolo 16

Orari

1. L'orario all'ingresso nell'area di mercato è fissato alle ore 6,30,
2. L'orario di inizio delle attività di vendita è fissato alle ore 8,00,
3. L'orario di cessazione delle operazioni di vendita è fissato alle ore 13,30,
4. L'orario di uscita dall'area di mercato è fissato fino alle ore 14,30

Articolo 17

Criteri per l'assegnazione di posteggi

1. In relazione ai disposti di cui all'art. 39 della L.R. 33\1999, della Conferenza Unificata Intesa 5 Luglio 2012, il Comune di Nettuno, rilascia la concessione per il posteggio e la relativa autorizzazione di Commercio su aree pubbliche, tramite avviso da pubblicarsi sul BURL (art. 40 L.R. 33\99], con l'indicazione del numero e delle caratteristiche di tutti i tipi di posteggi disponibili per l'esercizio del commercio su aree pubbliche da assegnare in concessione, ivi compresi i posteggi fuori mercato o isolati.
2. Detti avvisi devono pervenire alla Regione entro e non oltre il 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre di ogni anno e devono contenere:
 - a] l'elenco dei posteggi da assegnare, la loro localizzazione, le dimensioni, la tipologia, la cadenza e l'ubicazione del mercato in cui sono inseriti;
 - b] l'eventuale elenco dei posteggi riservati ai produttori agricoli;
 - c] il termine entro il quale il Comune redige la graduatoria (non superiore a 60 gg. dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande].
3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e per la concessione del posteggio è inoltrata, al Comune sede del posteggio stesso entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico di cui al comma 1. Il comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione in conformità alla graduatoria formulata sulla base dei seguenti criteri:
 - a) titolari di concessione di posteggio ai quali sia stato revocato il provvedimento concessorio per motivi non imputabili ai titolari medesimi;
 - b) operatori che dimostrino di possedere il più alto numero di presenze effettive nel mercato come spuntisti secondo le modalità di cui all'art. 42 commi 2 e 3 L.R. 33/99;
 - c) soggetti che non siano già titolari di altra autorizzazione al commercio;



Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma Capitale

Codice fiscale 02910820584 - Partita I.V.A. N. 01133581007
Viale G. Matteotti, 37 00048 - NETTUNO (RM)
www.nettuno.roma.it

-
- d) a parità di condizioni, sarà valutato l'ordine cronologico di presentazione della domanda, attestato dalla data di effettuazione della raccomandata o del protocollo di presentazione;
 - e) a parità di condizioni e di data di presentazione, sarà data priorità ai residenti del comune di Nettuno e sorteggio per i restanti.
4. La concessione del posteggio non può in alcun caso essere ceduta, a nessun titolo, se non con il trasferimento dell'attività come disciplinato dalle norme vigenti.
 5. La concessione per il posteggio ha durata di dodici anni e può essere rinnovata, a richiesta dell'interessato.
 6. La concessione per il posteggio, decade per il mancato possesso di uno dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs 114/98, per assenze ingiustificate per un periodo complessivo superiore a mesi quattro per anno solare, per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività.
 7. Il Sindaco può revocare la concessione per il posteggio, per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune.
 8. Nel caso di revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, l'operatore ha diritto ad ottenere altro posteggio nell'area del mercato, se esistono posteggi non assegnati, ovvero altro posteggio su area pubblica nel territorio comunale; il posteggio concesso in sostituzione del posteggio revocato deve essere equivalente, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità alle scelte dell'operatore.
 9. nessun operatore può utilizzare più di due posteggi all'interno della stessa area di mercato, fatte salve le situazioni già in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che sia indicato un preposto per ogni posteggio, e che lo stesso sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa. Se i posteggi sono contigui si possono accorpare fino ad un numero massimo di tre, purché appartengano allo stesso concessionario.
 10. Non è consentita la cessione di azienda, con conseguente cessione di posteggio, ad operatori in diverso settore merceologico, senza il preventivo nulla osta del Comune.
 11. Non è consentito lo scambio dei posteggi fra titolari degli stessi, senza la preventiva autorizzazione del Comune.

Articolo 18

Potenziamento del mercato

1. Il potenziamento del mercato, attraverso l'aumento dei posteggi; può essere disposto dal Consiglio Comunale secondo le modalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Articolo 19

Spostamento temporaneo o definitivo del mercato o di alcune parti del mercato, soppressione del mercato

1. Lo spostamento di sede del mercato, totale o parziale può avvenire in via provvisoria o definitiva.
2. In occasione di manifestazioni o eventi straordinari (esecuzione di opere che comportino l'occupazione di spazi pubblici, ragioni di sicurezza, ordine pubblico, calamità naturali o per altri motivi di interesse



Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma Capitale

Codice fiscale 02910820584 - Partita I.V.A. N. 01133581007

Viale G. Matteotti, 37 00048 - NETTUNO (RM)

www.nettuno.roma.it

pubblico] che comportino lo spostamento di alcuni banchi, la Giunta Comunale potrà individuare altre aree limitrofe alla sede del mercato. Nessun indennizzo o risarcimento può essere preteso nei confronti dell'AC in tali occasioni.

3. Lo spostamento di sede in via definitiva può essere disposto, con provvedimento motivato da fatti e situazioni oggettive successivamente all'istituzione del mercato o comunque alla sua ultima localizzazione, per motivi di interesse pubblico generale.
4. Salvo casi di spostamenti urgenti e imprevedibili, motivati da ragioni di sicurezza, ordine pubblico e calamità naturali, lo spostamento forzoso, totale o parziale, del mercato o l'annullamento di una giornata di mercato viene disposto previa comunicazione alla FIVA Confcommercio.
5. La soppressione del mercato esistente può essere disposta con motivato provvedimento esclusivamente nel caso della revoca della concessione dell'istituto mercato qualora i 2/3 dei titolari di posteggio siano assenti in misura uguale o superiore a 4 mesi, senza oneri per il Comune nei confronti dei rimanenti operatori.

Articolo 20

Riassegnazione dei posteggi a seguito di spostamento definitivo

1. Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi, a favore degli operatori che già ne sono titolari, nel caso di trasferimento [non provvisorio] del mercato in altra sede. La riassegnazione dei posteggi avviene, per quanto possibile, mediante riproduzione dell'assetto originario del mercato e comunque mediante soluzioni che consentano agli operatori di usufruire di una superficie almeno pari alla superficie originaria, secondo la graduatoria vigente al momento dello spostamento.
2. In fase di assegnazione, in caso di assenza del titolare di posteggio o suo delegato, l'assegnazione dello stesso avverrà, ad ultimazione delle assegnazioni, con il metodo del sorteggio riferito alle postazioni non assegnate nel rispetto delle stesse dimensioni degli aventi diritto sulla base della cronologia risultante dalla graduatoria vigente.
3. L'individuazione dell'area ove trasferire definitivamente il mercato è disposta con delibera di Consiglio Comunale.

Articolo 21

Circolazione e sosta nelle aree di mercato

1. Durante l'orario di mercato è vietato, nell'area mercatale, il transito di tutti i veicoli, eccetto mezzi di emergenza, soccorso e di Polizia-
2. Nelle aree di mercato è vietato correre in bicicletta. Le biciclette vanno condotte a mano.
3. E' altresì vietata la sosta dei veicoli nell'area del mercato, pena la rimozione degli stessi.
4. Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito ai mezzi di soccorso o delle forze dell'ordine e agli operatori che, eccezionalmente sono costretti a lasciare il posteggio prima del termine dell'orario di mercato.
5. Deve altresì essere agevolato dagli operatori già presenti il passaggio degli spuntisi! che dopo le ore 8,00



Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma Capitale

Codice fiscale 02910820584 - Partita I.V.A. N. 01133581007
Viale G. Matteotti, 37 00048 - NETTUNO (RM)
www.nettuno.roma.it

vadano ad occupare i posteggi temporaneamente a loro assegnati.

Articolo 22

Autorizzazione e concessione di un posteggio

1. L'autorizzazione e la concessione del posteggio vengono rilasciate contestualmente con un unico modello e non può essere ceduta a nessun titolo, se non unitamente all'azienda commerciale. La validità dell'una è condizione per la validità dell'altro.
2. La concessione è soggetta al pagamento di un tributo/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Tale tributo, da versare con cadenza semestrale giugno dicembre, deve essere sempre in possesso dell'operatore, in maniera da consentire in qualsiasi momento all'organo accertatore di verificarne il pagamento. Il mancato versamento della rata, comporterà, previa segnalazione da parte degli organi di controllo, la sospensione temporanea della concessione, sino alla regolarizzazione della posizione contributiva, per tale periodo, l'operatore verrà considerato assente ai fini della graduatoria di mercato.
3. L'autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, al fine della sua ■ validità, deve contenere l'indicazione del posteggio assegnato e le sue dimensioni, e non può rilasciata qualora non sia disponibile nel mercato il posteggio richiesto o altro posteggio adeguato alle attrezzature dell'operatore.
4. L'autorizzazione contiene l'accettazione da parte del concessionario degli obblighi e norme previsti dal presente Regolamento, delle norme di carattere igienico-sanitario e delle norme in generale, nonché delle eventuali prescrizioni o limitazioni particolari che vengono previste per motivi di pubblico interesse.
5. La concessione di posteggio all'interno dei mercati ha la durata stabilita nell'atto stesso, nel rispetto del parametro contenuto nel Documento adottato in sede di Conferenza Unificata del 05/07/2012.
6. Nei mercati, l'autorizzazione riguarda un singolo posteggio.
7. L'autorizzazione non può essere rilasciata qualora nell'occupazione richiesta siano ravvisati motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività, ovvero se l'occupazione stessa non sia possibile in virtù di norme di legge o di regolamento.

Articolo 23

Obblighi e divieti nell'esercizio dell'attività di vendita

1. Per il buon funzionamento del mercato, i titolari di posteggio e gli altri operatori dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a) a richiesta degli organi di vigilanza esibire i documenti autorizzativi in originale o ricevuta di presentazione della SCIA. La mancata esibizione di detta documentazione è punita ai sensi del presente Regolamento, fatta eccezione nei casi di smarrimento o furto dell'autorizzazione o ricevuta della presentazione della SCIA [previa dimostrazione tramite esibizione agli organi, di controllo di regolare denuncia all'autorità di Polizia];
 - b) indicare il prezzo di vendita della merce esposta nei banchi, ai sensi della L.R.33/1999. E' fatto obbligo di esporre, a tutela dei consumatori, un cartello ben visibile, di misura adeguata, con caratteri grafici ben leggibili, dal quale appaia evidente la dicitura "vendita di merce usata" per tutti coloro che trattano tale articolo;



Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma Capitale

Codice fiscale 02910820584 - Partita I.V.A. N. 01133581007

Viale G. Matteotti, 37 00048 - NETTUNO (RM)

www.nettuno.roma.it

-
- c) rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività di vendita;
 - d) utilizzare i posteggi nel rispetto della tipologia merceologica a cui sono destinati, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei vigenti Regolamenti comunali;
 - e) i banchi utilizzati per l'esposizione e la vendita di prodotti alimentari devono essere, sia per caratteristiche costruttive che tecniche idonei sotto l'aspetto igienico-sanitario, tenendo conto dei prodotti alimentari esposti. Tali prodotti devono essere protetti dagli agenti esterni inquinanti e la conservazione dovrà avvenire in maniera igienica in relazione alla natura e alle caratteristiche organolettiche, in conformità alle disposizioni vigenti. Gli autoveicoli utilizzati come strutture di vendita di prodotti alimentari dovranno avere le caratteristiche e requisiti giudicati idonei dal servizio sanitario competente;
 - f) l'installazione delle attrezzature di vendita deve assicurare la stabilità delle strutture stesse. Le strutture devono essere idoneamente trattenute al fine di evitarne l'accidentale caduta, rovesciamento o ribaltamento alcuno anche con condizioni atmosferiche avverse;
 - g) non lasciare il posteggio incustodito e non spostarsi dal posteggio assegnato in altra area. Occupare il posteggio assegnato per l'intera durata dell'orario di vendita, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità, per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato;
 - h) utilizzare esclusivamente attrezzature di tipo mobile, comprese quelle organizzate su mezzi meccanici, che comunque non potranno occupare superfici superiori a quelle concesse;
 - i) tenere i banchi di vendita in buona e decorosa efficienza; i corridoi tra banco e banco, avendo funzione di transito, non possono essere utilizzati per collocare sacchi, contenitori o ingombri di qualsiasi natura;
 - j) assicurare e favorire il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
 - k) assicurare il rispetto delle direttive tecniche emanate dal Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, con lettera circolare prot. n. 0003794 del 12/03/2014 [Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e auto negozi] ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni;
 - l) l'eventuale copertura del banco deve avere un'altezza minima di 2,20 metri dal suolo [da misurarsi a partire dalla parte più bassa e sul fronte della vendita] ed essere collocata in modo tale da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e da non precludere la visuale degli altri banchi;
 - m) fermo restando quanto stabilito dall'art.5 dell'Ordinanza del ministro della salute del 03.04.2002 in merito alle caratteristiche dei banchi temporanei utilizzati per il commercio dei prodotti alimentari, il banco di vendita e le merci esposte devono essere allineati ad una altezza di almeno 50 cm dal suolo. Per le calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, articoli per l'agricoltura ed il giardinaggio, arredamenti e animali da cortile è consentita l'esposizione a terra;
 - n) le attrezzature utilizzate dagli operatori devono rimanere all'interno della superficie autorizzata, anche per i tendaggi di copertura - le strutture e le attrezzature non possono occupare superfici superiori a quelle concesse; più specificatamente, le massime sporgenze devono essere contenute nella superficie concessa. L'operatore non può occupare una superficie diversa da quella espressamente assegnata;
 - o) la merce in vendita non deve in nessun caso fuoriuscire e/o essere collocata all'esterno del perimetro costituito e determinato dalle dimensioni autorizzate in concessione di suolo pubblico;
 - p) esclusi i casi in cui le dimensioni o la conformazione del posteggio lo impediscano o dove è espressamente vietato, è fatto obbligo al concessionario di mantenere il proprio veicolo all'interno dello spazio dato in concessione. Qualora si manifesti la predetta impossibilità, il veicolo dovrà essere collocato in altro luogo, fuori dalle aree mercatali, nel rispetto delle norme che sovrintendono alla circolazione stradale;
 - q) alla fine del mercato, lasciare il posteggio assegnato libero da ogni ingombro;
 - r) non utilizzare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; esclusivamente agli

- operatori del settore, é consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi sull'inquinamento acustico;
- s) il commercio su aree pubbliche di animali dovrà essere esercitato nel rispetto della vigente normativa veterinaria e sanitaria e non può comunque essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari, o in posteggi limitrofi a questi secondo le indicazioni dell'Azienda A. Sanitaria;
- t) salvaguardare i manufatti di proprietà pubblica e privata nonché le pertinenze stradali.
2. Nelle aree adibite a mercato, agli operatori titolari di posteggio e eventuali altri operatori è fatto assoluto divieto di:
- a) consentire, a persone estranee alla loro attività, di stazionare dietro il banco o dentro il negozio mobile;
 - b) dividere il proprio posteggio con altri, neppure provvisoriamente;
 - c) danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo, i passaggi destinati al pubblico, il suolo pubblico, le piante, le prese d'acqua ed elettriche;
 - d) installare manufatti in modo tale da alterare il suolo pubblico: in particolare non é consentito infiggere pali o punte e smuovere la pavimentazione, nonché applicare striscioni, manifesti e avi sulle strutture monumentali e sulle piante, così come ancorarsi alla pubblica illuminazione, spostare o orientare la segnaletica stradale dalla posizione originale;
 - e) utilizzare dispositivi di stabilizzazione privi di idonei materiali di protezione del suolo pubblico;
 - f) macchiare la pavimentazione con perdite di olio e/o liquidi derivanti dai veicoli e/o attrezzature utilizzati, a tal proposito l'operatore dovrà dotarsi di sistemi impermeabilizzanti idonei Per il ripristino dello stato dei luoghi a seguito violazione dei divieti di cui alle lett. d), e], f), l'operatore verrà ritenuto responsabile e gli saranno addebitate le spese relative;
 - g) esercitare l'attività senza il rispetto delle prescrizioni previste alla fine del presente articolo per gli ambulanti che utilizzano impianti per la cottura a gas o elettricità per produrre calore;
 - h) lasciare animali liberi;
 - i) tenere materiali che possano originare cattive o nocive esalazioni;
 - j) tenere in deposito o in esposizione materiali pericolosi;
 - k) svolgere giochi d'azzardo;
 - l) usare veicoli, carri, animali, ceste e simili che impediscano la libera circolazione;
 - m) vendere con «merce a braccio»;
 - n) fare bagarinaggio e incetta praticata sotto qualsiasi forma, delle merci in vendita;
 - o) infastidire le persone con richiami insistenti o molestandoli in qualsiasi maniera;
 - p) effettuare forme di vendita per mezzo di battitori;
 - q) scambiare i posteggi in concessione con altri concessionari senza averlo comunicato all'ufficio competente con atto scritto;
 - r) vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi;
 - s) vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e s.m.i.
3. Ciascun operatore é responsabile per ciò che attiene il proprio posteggio, anche se isolato, della conformità delle apparecchiature (frigoriferi, tubi di raccordo/scarico, eventuali boiler, ecc.), della pulizia, della raccolta e allontanamento dei rifiuti liquidi e solidi. In particolare l'operatore del settore alimentare dovrà garantire il rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento 852/2004, in particolare quanto previsto al capitolo 3° dell'Allegato 2 «Requisiti applicabili alle strutture mobili e/o temporanee (quali padiglioni, chioschi di vendita, banchi di vendita autotrasportati), ai locali utilizzati principalmente come abitazione privata ma dove gli alimenti sono regolarmente preparati per essere commercializzati, e ai distributori automatici».



Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma Capitale

Codice fiscale 02910820584 - Partita I.V.A. N. 01133581007

Viale G. Matteotti, 37 00048 - NETTUNO (RM)

www.nettuno.roma.it

4. Le attività di pulizia, sezionamento, affettatura, eviscerazione di prodotti deperibili, fatta eccezione per i prodotti ortofrutticoli, devono essere svolte al riparo dalla polvere, dal contatto con i clienti e da qualsiasi altra forma di contaminazione. In particolare, l'attività di "pulizia del pesce" dovrà essere svolta all'interno di un banco frigorifero o a temperatura controllata, coperto e chiuso su tre lati.
5. I rifiuti dovranno essere raccolti nel rispetto della raccolta differenziata (rifiuti organici, secco, vetro, carta...) in contenitori atti ad evitare qualsiasi spandimento e dispersione al suolo, anche ad opera del vento. I rifiuti di qualsiasi tipo non possono essere raccolti e veicolati sullo stesso mezzo con cui l'operatore trasporta alimenti, per evitare una possibile contaminazione degli stessi.
6. La raccolta e lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale (residui pulizia del pesce, cotenne animali, ecc.) e degli oli e grassi vegetali e animali esausti deve rispondere alle norme vigenti (regolamento 1774/2002 CE, D.to L.vo 152/2006 e s.m.i.): pertanto l'operatore è tenuto a raccogliere tali materiali in contenitore separato e a smaltirli in modo autonomo.

Articolo 24

Anticipazione, posticipazione o annullamento giornata di mercato. Calendario annuale del mercato

1. La giornata di effettuazione di un mercato può essere anticipata, posticipata o annullata senza oneri per FAC, quando coincide con giorni di festività o prefestiva, per motivi derivanti dall'esecuzione di lavori pubblici, ragioni di sicurezza, ordine pubblico, calamità naturali, per altri motivi di interesse pubblico o per manifestazioni con notevole afflusso di persone. Nessun indennizzo o risarcimento può essere preteso nei confronti dell'AC in tali occasioni.
2. Il calendario viene predisposto sentito il rappresentante Sindacale Fiva Confcommercio come rappresentante degli operatori del mercato.
3. L'Ufficio competente, entro il 30 novembre di ciascun anno, predispone un calendario, per l'anno successivo, in cui vengono definite:
 - a) le giornate di effettivo svolgimento del mercato settimanale (minimo n. 50);
 - b) le giornate in cui il mercato viene anticipato, posticipato, con possibilità di successive modifiche per esigenze che dovessero del mercato presentarsi nel corso dell'anno;
 - c) le giornate in cui vengono svolti gli eventuali mercati straordinari.
4. In sede di prima applicazione, il calendario sarà redatto entro giorni 15 dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione.
5. Il mercato non si terrà nelle seguenti giornate: 1 gennaio, 25-26 dicembre.
6. Gli operatori del mercato che intendano partecipare ai mercati sia straordinari che a quelli anticipati o posticipati o festivi confermati devono comunicare la propria adesione al Comune, entro giorni 30 (trenta) dall'avvenuta consegna nella casella di posta elettronica certificata (pec) dell'operatore con un'adesione obbligatoria di almeno l'60% degli operatori. La mancata comunicazione di adesione è intesa come non partecipazione.
7. Il non raggiungimento di tale soglia comporterà il non svolgimento del mercato.
8. La mancata partecipazione ai mercati straordinari e a quelli anticipati o posticipati da parte degli operatori è considerata assenza ai fini della decadenza dalla concessione del mercato settimanale e comporta oltre all'addebito della TOSAP anche della sanzione amministrativa di cui all'articolo 37, comma 3, salvo giustificazione nelle modalità indicate nell'art. 24 del Regolamento.



Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma Capitale

Codice fiscale 02910820584 - Partita I.V.A. N. 01133581007

Viale G. Matteotti, 37 00048 - NETTUNO (RM)

www.nettuno.roma.it

Articolo 25

Gestione delle presenze degli operatori e disciplina delle assenze

1. L'operatore assegnatario, o un suo collaboratore, dipendente o associato in partecipazione o delegato alla sostituzione deve essere presente nel posteggio assegnato entro l'orario stabilito nella scheda allegata.
2. La Polizia Locale raccoglie le presenze degli operatori titolari di posteggio, al fine di assegnare i posteggi liberi agli operatori non titolari di posteggio, che si presentano per effettuare la spunta. Tali operatori di seguito denominati spuntisti, potranno accedere ai posteggi vacanti solo nel caso in cui siano in regola con i versamenti dovuti per le precedenti occupazioni che andranno corrisposti con cadenza mensile e dovranno essere sempre mostrati su richiesta degli organi di controllo, pena l'esclusione dalla giornata di mercato.
3. La graduatoria delle presenze è elaborata dagli agenti di Polizia Municipale responsabili della procedura, al termine delle operazioni di assegnazione giornaliera.
4. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sui mercati, è obbligatoria la presenza del titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, oppure, in alternativa, del collaboratore familiare, del preposto, del dipendente, del lavoratore occasionale, dell'associato in partecipazione agli utili. Le figure diverse dal titolare devono provare il loro stato con la consegna di dichiarazione del titolare,
5. L'operatore assegnatario del posteggio che non provveda ad occuparlo entro l'orario di vendita stabilito per il mercato in questione o si allontani dallo stesso prima dell'orario di chiusura del mercato senza giustificato motivo regolarmente comunicato all'AC, o lo ceda impropriamente a terzi, è considerato assente anche ai fini della revoca dell'autorizzazione.
6. Le assenze dei titolari di posteggio determinate da eventi naturali particolarmente avversi non sono considerate tali sempreché gli stessi eventi abbiano determinato l'assenza, o la mancata apertura dell'attività di almeno il 50% degli operatori concessionari di posteggio nel mercato.
7. I periodi di assenza motivati da malattia, infortunio, gravidanza- puerperio e assistenza al figlio malato di età inferiore a tre anni, l'assistenza a familiari riconosciuti in condizioni di handicap grave ex art.3 c.3 L.104/1992, trattamenti riabilitativi o ferie, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempreché siano debitamente giustificati, con le seguenti modalità:
 - a) per motivi di salute o assimilati con certificazione sanitaria o autocertificazione per permessi di cui alla L.104/1992 o altri permessi assistenza figli;
 - b) *ferie*: comunicazione scritta almeno 5 giorni prima e nella misura massima di 6 assenze/anno.
8. In caso di documentazione giustificativa presentata in ritardo, la giustificazione opera solo dalla data di presentazione e fino alla residua copertura fornita dal documento.
9. Qualora il titolare della relativa concessione non occupi il proprio posteggio, nei termini e modi di cui al presente articolo, non ha diritto al rimborso della tassa di occupazione suolo pubblico, fatti salvi i casi decadenza di cui all'art. 33 del presente regolamento e nel caso di cessazione definitiva della propria attività nell'ambito del mercato.

Articolo 26

Criteri per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni o qualora ancora non aggiudicati in via definitiva sono assegnati, per la sola giornata di svolgimento del mercato, ai soggetti



Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma Capitale

Codice fiscale 02910820584 - Partita I.V.A. N. 01133581007

Viale G. Matteotti, 37 00048 - NETTUNO (RM)

www.nettuno.roma.it

autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche (spuntisti) sulla base della graduatoria delle presenze di cui ai successivi commi 4 e 5.

2. La Polizia Locale è responsabile delle operazioni di assegnazione giornaliera dei posteggi liberi; la spunta viene attuata una volta nell'arco della stessa giornata, a partire dalle ore 8,00. La graduatoria delle presenze e la spunta non devono in alcun caso includere operatori che, all'inizio dell'orario di vendita, non fossero presenti o che non fossero muniti della merce e dell'attrezzatura necessaria per esercitare l'attività di vendita o che la loro rinuncia dipenda da motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio.
 3. Per l'assegnazione agli spuntisti dei posteggi temporaneamente non occupati viene osservato il seguente criterio di priorità nel rilascio di tali occupazioni:
 - a) gli operatori con maggior numero di presenze maturate nel mercato, sempre riferibili ad un'unica autorizzazione ed in relazione al settore merceologico distinto fra alimentare e non alimentare;
 - b) in caso di parità di presenze, gli operatori con maggiore anzianità d'azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione, presentata dall'operatore interessato;
 - c) in caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.
 4. 1 posteggi sono assegnati:
 - a) in base al settore merceologico, alimentare, non alimentare e produttore agricolo, e all'ordine occupato dal precario nella graduatoria di cui al comma 4 del presente articolo;
 - b) in deroga al punto a), in caso di mancata disponibilità di posteggi di uno specifico settore merceologico, all'operatore precario sarà assegnato il posteggio di un diverso settore merceologico nel rispetto della graduatoria di anzianità di cui al predetto comma 4, sempre che il posteggio disponibile ricada all'inizio o alla fine del settore merceologico specifico sempre che siano salvaguardate e rispettate le prescrizioni igienico sanitarie previste per la merceologia specifica. In caso di assenza di precari dello specifico settore merceologico, il posteggio disponibile sarà assegnato all'operatore precario di un diverso settore merceologico nel rispetto della graduatoria di anzianità di cui al predetto comma 4, sempre che siano salvaguardate e rispettate le prescrizioni igienico sanitarie previste per la merceologia specifica
 - c) si intende rinunciatario e quindi non assegnatario per la giornata, il precario che rinuncia all'assegnazione di un posteggio relativo al proprio specifico settore merceologico.
 5. All'assegnazione devono essere presenti esclusivamente le seguenti figure; il titolare dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche oppure, in alternativa, il collaboratore familiare, il preposto, il dipendente, il lavoratore occasionale, l'associato in partecipazione agli utili, Le figure diverse dal titolare devono provare il loro stato con la consegna di dichiarazione del titolare.
 6. La Polizia Locale verifica che la persona presente all'assegnazione dei posteggi sia titolata a partecipare.
 7. Per gli operatori che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, la mancata presenza al mercato comporta per 365 giorni dalla data dell'ultima presenza accertata l'azzeramento delle presenze maturate.

Articolo 27

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Il mercato deve prevedere un numero di posteggi per i produttori agricoli pari almeno al 10 % di, quelli del settore alimentare.



Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma Capitale

Codice fiscale 02910820584 - Partita I.V.A. N. 01133581007

Viale G. Matteotti, 37 00048 - NETTUNO (RM)

www.nettuno.roma.it

-
2. I titolari dei posteggi debbono comprovare il requisito di agricoltore.
 3. L'assegnazione di posteggi può avere validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola.
 4. I produttori devono garantire la presenza minima di almeno tre mesi nell'anno solare. In caso di assenze superiori, si procede alla revoca del posteggio, seguendo le modalità previste dall'art. 44 della Legge Regionale Lazio n.33/99.
 5. Vendita prodotti derivati da colture biologiche

' Articolo 28

Individuazione dei mercati

1. Mercato settimanale con svolgimento annuale ha luogo nella giornata di GIOVEDÌ sulla Via Ugo La Malfa.
2. La superficie complessiva dell'area di mercato in Via La Malfa è di mq. 12.111.
3. La superficie complessiva del mercato di Via La Malfa destinata alla vendita è di mq. 11.449,5.
4. La superficie complessiva dei posteggi di Via La Malfa è di mq. 7.476.
5. Il numero totale dei posteggi in Via La Malfa è di n. 205.
6. Il numero dei posteggi riservati al settore alimentare in Via La Malfa è di N. 75.
7. Il numero dei posteggi riservati al settore non alimentare in Via La Malfa è di n. 130.
8. Il dimensionamento singolo di ogni posteggio è indicato sulla concessione rilasciata all'operatore.
9. Il mercato giornaliero avrà luogo nell'area di ed è riservato agli operatori del settore non alimentare e ai produttori agricoli.
10. La superficie complessiva dei posteggi in Piazzale Berlinguer è di mq. 260.
11. Il numero di posteggi riservati al settore non alimentare è di.....
12. Il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli è di n...
13. La possibilità prevista per i comuni al comma 15 dell'articolo 28 del d. lgs. 114/1998 di determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere è subordinata alla presentazione, da parte di almeno il 60 per cento degli operatori interessati, di una proposta di determinazione che potrà essere modificata, sempre su richiesta degli operatori, con cadenza biennale.



Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma Capitale

Codice fiscale 02910820584 - Partita I.V.A. N. 01133581007

Viale G. Matteotti, 37 00048 - NETTUNO (RM)

www.nettuno.roma.it

CAPO III

FIERE

Articolo 29

Norme in materia del funzionamento delle fiere

1. Alla fiera possono partecipare i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale.
2. Le fiere sono gestite dal Comune che assicura l'espletamento delle attività e l'erogazione dei servizi, salvo che non si proceda all'affidamento a soggetto esterno.
3. Le fiere potranno aver luogo in occasione alle festività civili e religiose, a discrezione dell'Amministrazione Comunale.
4. L'incaricato del Comune provvederà ad annotare le presenze che l'operatore matura nelle singole fiere.
5. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera, non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
6. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera. In caso contrario, escluso cause di forza maggiore (peggioramento delle condizioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere), sarà considerato assente.
7. Il Comune per le fiere ricorrenti predisporrà idonei regolamenti per le modalità di effettuazione secondo quanto stabilito dal documento programmatico.

Articolo 30

Criteri e modalità di assegnazione dei posteggi

1. Il Comune in cui ha sede la Fiera, rilascia la concessione giornaliera del posteggio, sulla base di una graduatoria formulata, tenendo conto della maggiore anzianità di presenze effettive sulla Fiera, dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della richiesta, secondo il regolamento comunale eventualmente predisposto.
2. Al fine dell'assegnazione dei posteggi, il comune predispone per ciascuna fiera, almeno novanta giorni prima dello svolgimento un avviso pubblico contenente le indicazioni sulla data e sulla durata della stessa fiera, il numero dei posteggi, le modalità ed i tempi di presentazione delle domande ed i criteri per la formazione della graduatoria.

Articolo 31

Regolazione della circolazione veicolare

1. L'area di svolgimento della Fiera viene interdetta alla circolazione ed alla sosta, mediante emissione di ordinanza del Dirigente l'Area Vigilanza.



Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma Capitale

Codice fiscale 02910820584 - Partita I.V.A. N. 01133581007

Viale G. Matteotti, 37 00048 - NETTUNO (RM)

www.nettuno.roma.it

CAPO IV POSTEGGI FUORI MERCATO

Articolo 32

Posteggi fuori mercato

1. I posteggi fuori mercato sono individuati in concomitanza con l'approvazione dei Piani Comunali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. Fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie l'istituzione dei posteggi al di fuori delle sedi di mercato individuati come al comma precedente, è consentita per la vendita sia del settore alimentare che di quello non alimentare e di prodotti stagionali.
3. Nel caso in cui il posteggio riguardi la vendita di prodotti stagionali esso può essere istituito nei modi di cui ai commi precedenti esclusivamente nei periodi dal 1° giugno al 30 settembre per i prodotti estivi e dal 15 ottobre al 15 marzo per i prodotti autunnali ed invernali.
4. Individuazione posteggi fuori mercato il Sindaco sulla base degli indirizzi determinati dalla Regione, fissa gli orari per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche sul territorio comunale. Il Comune con apposita deliberazione individua le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette.

Articolo 33

Criteri di assegnazione di posteggi fuori mercato

1. Il Comune in cui ha sede il posteggio individuato ed istituito ai sensi dell'articolo precedente rilascia la concessione del posteggio stesso e la relativa autorizzazione.

CAPO V COMMERCIO ITINERANTE

Articolo 34

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta del mezzo sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi sull'area pubblica con sosta a richiesta del consumatore per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo.



Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma Capitale

Codice fiscale 02910820584 - Partita I.V.A. N. 01133581007

Viale G. Matteotti, 37 00048 - NETTUNO (RM)

www.nettuno.roma.it

-
4. È sempre vietata la vendita con l'uso di banchi esterni al veicolo e con l'esposizione della merce esternamente allo stesso.
 5. È vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere in aree poste ad una distanza inferiore a metri 500, da quelle ove si svolge il mercato o la fiera.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 35

Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono quelle già determinate con il Regolamento Comunale sulle Imposte.
2. Individuazione dei soggetti autorizzati alla riscossione

Articolo 36

Sanzioni

1. Le sanzioni relative all'attività di commercio su aree pubbliche, sono determinate dal Decreto legislativo 114\1998.
2. L'Autorità di cui all'art. 17 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, competente a ricevere il rapporto è il Sindaco.
3. La violazione dei divieti o il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Regolamento, se non diversamente sanzionata dalla Legge, ai sensi deH'art.32/ter della L.R. 33/99

Articolo 37

Unicità del regolamento

1. Il presente regolamento abroga ogni altra precedente disposizione in materia